AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 691 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 14.01.2025

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

Relativo al contratto n. 596 di Prot. Contr. in data 21.07.2022 e successivo atto aggiuntivo n. 621 del 30.08.2023 per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.

Codice CIG n. A06812608F

****

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente aggiudicatore";

e

EDENRED ITALIA S.r.l. (cod. fisc. 01014660417 e p. iva 09429840151) con sede in via Pirelli Giovanni Battista, n. 18 a Milano, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MI - 1254788 del 16.09.1987, nella persona del suo legale procuratore speciale Sig. Paolo Musazzi, nato a Legnano (MI) il 03.05.1967, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 27/5 del 05.05.2022 è stata approvata la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. n. 120/2020 in combinato disposto con l'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 improntata al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L., dell'importo di € 147.000 oltre iva, con facoltà per la Stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni di aggiudicazione, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto, nonché per l'opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto per un importo complessivo stimato pari ad € 451.500 oltre iva**;**

- con determina del Direttore Generale n. 76/2022 del 06.06.2022, all'esito della procedura di gara, il "servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici" è stato affidato alla società EDENRED ITALIA S.r.l. di Milano, la quale ha offerto il ribasso del 10% sul valore nominale del buono pasto di € 10,50 e lo sconto incondizionato del 10% verso gli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto**;**

- con la società EDENRED ITALIA S.r.l. con sede a Milano, veniva stipulato contratto n. 596 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 21.07.2022

per l'importo di € 132.300 oltre iva.;

- la delibera di indizione della procedura aperta n. 27/5 del 05.05.2022 e la determina di affidamento del servizio n. 76/2022 del 06.06.2022, prevedevano la facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto in essere con la società aggiudicataria del servizio per un anno alle medesime condizioni di aggiudicazione, salva la rideterminazione del valore nominale del buono pasto;

- con Determina del Direttore Generale n. 99/2023 del 04.07.2023 è stata esercitata l'opzione di proroga contrattuale in favore della società "EDENRED ITALIA S.r.l." di Milano per l'affidamento di un ulteriore servizio di sostituivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, per l'importo rispettivamente di 96.295,50 pari a n. 10.190 buoni del valore nominale di € 10,50 oltre all'importo di € 103.059 pari a n. 10410 buoni del valore nominale rivalutato (a far data dal 01.01.2024) di € 11,00, per un ammontare complessivo di n. 20.600 pari a € 199.354,50 oltre iva, alle medesime condizioni di cui al contratto principale n. 596/2022 del 21.07.2022 e, per il periodo di anni uno e comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale giusto atto aggiuntivo n. 621 di Prot. Contr. sottoscritto in data 30.08.2023;

- l'importo di cui al sopra citato atto aggiuntivo è in fase di esaurimento e la società affidataria del servizio EDENRED Italia S.r.l. di Milano, ha operato con puntualità nella gestione del servizio pertanto, con Determina del Direttore Generale n. 10/2025 del 21.02.2025 è stata esercitata l'opzione di proroga contrattuale in favore della medesima società per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante

buoni pasto elettronici per l'importo di € 74.695,50 pari a n. 7.575 buoni pasto del valore nominale di € 11,00 alle medesime condizione di cui al contratto principale e per il periodo di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- la verifica del possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stata effettuata e si è conclusa con esito favorevole;

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata la cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche se non materialmente allegati il contratto principale ed i suoi allegati nonché l'approvazione delle relative clausole vessatorie.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società "EDENRED ITALIA S.r.l.." di Milano che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di un ulteriore servizio sostitutivo di mensa per l'importo di € 74.695,50 mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 11,00 al netto di iva a favore del personale dei Azienda Gardesana Servizi S.p.A., che verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Contratto Principale n. 596/2022 del 21.07.2022, nell'offerta tecnica presentata in

sede di gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facenti parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

Il corrispettivo dell'appalto è rappresentato dallo sconto offerto in sede di gara dall'Appaltatore, pari ad 10%, per ciascun buono pasto avente valore nominale di € 11,00, e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla stazione appaltante ed effettivamente consegnato.

Per effetto di tale atto aggiuntivo, dell'importo di € 74.695,50, l'importo contrattuale complessivamente affidato alla ditta "EDENRED ITALIA S.r.l." di Milano risulta essere pari ad € 406.350.

L'importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore entro 60 giorni data fattura secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri - norme amministrative.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG dell'Atto aggiuntivo, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo per ciascun buono pasto è fisso e invariabile e come tale si intende comprensivo di ogni onere e spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 4%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo nei pagamenti contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio

Amministrazione e Finanze dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRR1AO.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO

Come previsto nel contratto principale n. 596/2022 del 21.07.2022 l'ulteriore servizio viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, nonché all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a cui ci si richiama integralmente

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ATTO AGGIUNTIVO

La durata del servizio è di 12 mesi naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di comunicazione dell'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale prot. n. 1433/2025 del 21.02.2025.

Il contratto si intenderà risolto anticipatamente con l'esaurimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 5 – REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che

determininо una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, su richiesta dell'appaltatore, i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, disponibili al momento del pagamento del corrispettivo. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. L'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la revisione dei prezzi una sola volta.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto aggiuntivo al contratto principale, costituisce cauzione definitiva in 2.987,82 euro a mezzo garanzia fideiussoria n. 18262016 rilasciata in data 27.02.2025 della BPER Banca S.p.A. di Modena pari al 4% dell'importo contrattuale, che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura in quanto l'aggiudicatario è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

ARTICOLO 7 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che a seguito d'istanza presentata dalla Stazione appaltante ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la società "EDENRED ITALIA S.r.l." è risultata regolare

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

la società EDENRED ITALIA S.r.l. dichiara di ottemperare agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato della nota dell'Agenzia Regionale AFOL Metropolitana di Milano, con nota protocollo n. 262997/2025 del 28.01.2025, in corso di validità.

ARTICOLO 9 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 10 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione dell'atto aggiuntivo e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi,

Forniture e ss.mm.ii in vigore al momento dell'indizione della procedura e tutte le condizioni di cui al contratto principale n. 596/2022 di prot. contr. del 21.07.2022.

"Le parti, così come previsto all'art. 4 del contratto del 21/07/2022, " *Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa"* s'impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente Atto aggiuntivo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire il pieno rispetto della Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i."

ARTICOLO 12 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appartante ha la facoltà di dichiarare

risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima Stazione appaltante. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 13 — CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 14 – CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo si rimanda a quanto previsto nel contratto principale e nelle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente atto aggiuntivo trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale prevalgono le prime.

Inoltre, le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo

attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico, tutte le spese del presente Atto Aggiuntivo e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

ARTICOLO 16 - REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

ARTICOLO 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL L'ATTO AGGIUNTIVO

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

1) Polizza fideiussoria n. 18262016 rilasciata in data 27.02.2025 della BPER Banca S.p.A. di Modena .

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs n. 85/2005 e ss.mm.ii..

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore	La Stazione Appaltante
Edenred Italia S.r.l.	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Procuratore speciale	Il Direttore Generale

(Paolo Musazzi) (ing. Carlo Alberto Voi)

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360, Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361, Capitale sociale Euro 2.121.637.109,40, Codice ABI 5387.6, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, Telefono 059.2021111, Telefax 059.2022033, e-mail: servizio.clienti@gruppobper.it, PEC: bper@pec.gruppobper.it, bper.it, istituzionale.bper.it

Ns Rif/Our Ref 18262016

Ufficio Fideiussioni/dc 27/02/2025

Scheda Tecnica 1.2	**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (art. 103, comma 1, del Codice)**
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.2 di cui al d.m. 16 settembre 2022 n. 193	
Garanzia Fideiussoria N. 18262016	
Rilasciata da BPER Banca S.p.A. con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20, C.F. 01153230360, Capitale sociale euro 2.105.565.689,40 i.v.- Codice ABI 5387.6, PEC: garanzie@pec.gruppobper.it, in persona del Procuratore Speciale FAZIA MARIO, nato a Bologna il 25/05/1976, munito dei poteri occorrenti per impegnare legalmente la Banca, essendo autorizzato a firmare gli atti di fideiussione in nome e per conto della Banca stessa in virtù di Procura Speciale a rogito notaio Dr. Franco Soli in data 15/02/2024 Rep. n. 50642/15194. L'autenticità della polizza potrà essere verificata su https://bper.it/verifica-fideiussioni inserendo il numero della fideiussione ed il codice di controllo (campo numerico del codice a barre presente a fondo pagina).	
Contraente (obbligato principale)	**C.F./P.I.**
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151
Sede	
Città Via/Piazza n. Cap. Prov.	**PEC**
Milano Via Giovanni Battista Pirelli 18 20124 MI	giuridicofiscale@pec.edenred.it
Stazione appaltante (beneficiario)	**C.F./P.I.**
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.	80019800236 / 01855890230
Sede	
Città Via/Piazza n. Cap. Prov.	**PEC**
Peschiera del Garda Via 11 Settembre 24 37019 VR	ags@pec.ags.vr.it
Descrizione opera lavori/servizio/fornitura	**Luogo di esecuzione**
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG A06812608F.	
Costo aggiudicazione	**Somma garantita**
€ 74.695,50.=IVA esclusa	€ 2.987,82.=
Data inizio Garanzia Fidejussoria	**Data Cessazione Garanzia Fidejussoria**
Data di stipula del contratto di appalto	cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato, allorchè si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 1
Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.	
La commissione e le spese a carico del Contraente saranno regolate autonomamente tra Contraente e Garante.	

0538700000000000268583

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.103 D.LGS N. 50/2016

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, comma 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di: a) Inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto; b) Risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) Rimborso:

i)delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore; ii)della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della Garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 –Efficacia e Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può avere luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto all'art. 103, comma 1, del Codice ed è pari al:

a)10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b)10% dell'importo contrattuale , aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto all'art. 103, comma 1 , del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante- inviata per conoscenza anche al Contraente- recante l'indicazione degli importi dovuti dal contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art.2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art.5 – Surrogazione -Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10 , del Codice).La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC all'indirizzo risultante dal registro imprese.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ.

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge

IL CONTRAENTE

BPER Banca S.p.A.

SPAZIO PER APPOSIZIONE OLOGRAMMA

BPER:

Uff. Fideiussioni Italia
Ns rif. 18262016

27/02/2025

Spett.le
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Via 11 Settembre n. 24
37019 Peschiera del Garda (VR)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Oggetto: nostra Fideiussione n. 18262016, emessa in data odierna di **Euro 2.987,82.= (Euro duemilanovecentoottantasette/82.=),** rilasciata a Vostro favore e nell'interesse della società EDENRED ITALIA S.R.L con sede in Via Giovanni Battista Pirelli n. 18, 20124 Milano (MI), avente ad oggetto "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG A06812608F "

Il sottoscritto Signor **FAZIA MARIO, nato a Bologna il 25/05/1976** e residente per la carica in Modena nella propria qualità di Procuratore Speciale dell'Istituto Bancario BPER Banca S.p.A. con sede in Modena (MO), Via San Carlo n. 8/20, con riferimento alla fideiussione in oggetto, allegata alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di essere autorizzato ad impegnare la sottoscritta Banca, relativamente alla fidejussione indicata in oggetto, in virtù di Procura Speciale a rogito notaio Dr. Franco Soli in data 15/02/2024 Rep. n. 50642/15194.

FAZIA MARIO

Mod. 02.99.0002 (09/2024)

Scade il 25/05/2025

AV 4881068

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI Modena

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 4881068

DI

FAZIA

MARIO

COPIA FOTOSTATICA
PER UTILIZZO AI SOLI FINI PREVISTI
DALL'ART. 38 D.P.R.445/2000 E S.M.I.

Cognome FAZIA

Nome MARIO

nato il 25/05/1970

(atto n. 1226 p. 1 s. A)

a Bologna (BO)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza Modena

Via VIA MICHELE FUSCO, n. 102 i. 20

Stato civile

Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.75

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari

Firma del titolare

Modena li 20/11/2014

P. IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

Beltrami Antonella

DIR. SEGR. 0.26

IMP. FISSO 5.16

TOT. 5.42